

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 4 ALBENGANESE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E ATTO DI DELEGA DELLA FUNZIONE DI ENTE CAPOFILA AL COMUNE DI ALBENGA

Presso la sede del Comune di Albenga nell'anno 2026 il mese _____ nel giorno e ora coincidenti con l'apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale

TRA

- Il Comune di **Albenga** rappresentato dal Sindaco Riccardo TOMATIS, nato ad Albenga (SV) il 31.12.1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Albenga, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Alassio**, rappresentato dal Sindaco Marco MELGRATI, nato ad Alassio (SV) il 15.04.1959, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Alassio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Andora** rappresentato dal Sindaco Mauro DEMICHELIS, nato ad Albenga (SV) il 17.11.1973, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Andora, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Arnasco**, rappresentato dal Sindaco Matteo MIRONE, nato ad Albenga (SV) il 20.01.1973, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Arnasco, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Casanova Lerrone**, rappresentato dal Sindaco Marino BENECCIO, nato ad Alassio il 05.02.1959 (SV), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casanova Lerrone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Castelbianco**, rappresentato dal Sindaco Franco AURAME, nato ad Albenga (SV) il 21.07.1972, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castelbianco, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Castelvechio di Rocca Barbena**, rappresentato dal Sindaco Marino MILANI, nato ad Alassio (SV) il 24.09.1967, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castelvechio di Rocca Barbena, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Ceriale**, rappresentato dalla Sindaca Marinella FASANO nata a Pietra Ligure (SV) il 21.09.1950, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ceriale, autorizzata in forza della

deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;

- Il Comune di **Cisano sul Neva**, rappresentato dal Sindaco Massimo NIERO, nato a Genova il 08.02.1969, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cisano sul Neva, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Erlì**, rappresentato dal Sindaco Sergio BRUNO, nato ad Albenga (SV) il 07.03.1964, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Erlì, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Garlenda**, rappresentato dal Sindaco Alessandro NAVONE, nato ad Albenga (SV) il 16.05.1981, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Garlenda, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Laigueglia**, rappresentato dal Sindaco Giorgio MANFREDI, nato a Pieve di Teco (IM) il 12.11.1958, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Laigueglia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Nasino**, rappresentato dal Sindaco Roberto ANDREIS, nato ad Albenga (SV) il 11.08.1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Nasino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Onzo**, rappresentato dal Sindaco Sandro PICCARDO, nato ad Albenga (SV) il 18.03.1951, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Onzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Ortovero**, rappresentato dal Sindaco Osvaldo GEDDO, nato ad Albenga (SV) il 26.04.1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ortovero, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Stellanello**, rappresentato dal Sindaco Claudio CAVALLO, nato ad Albenga (SV) il 22.04.1958, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Stellanello, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Testico**, rappresentato dalla Sindaca Lucia MOSCATO nata a Campobasso (CB) il 05.11.1965, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Testico, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Vendone**, rappresentato dalla Sindaca Sabrina LOSNO nata ad Albenga (SV) il 20.03.1971, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua

qualità di legale rappresentante del Comune di Vendone, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;

- Il Comune di **Villanova d'Albenga**, rappresentato dal Sindaco Pietro BALESTRA, nato ad Albenga (SV) il 30.12.1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Villanova d'Albenga, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;
- Il Comune di **Zuccarello**, rappresentato dal Sindaco Claudio PALIOTTO, nato ad Albenga (SV) il 23.08.1967, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zuccarello, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;

Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale Albenganese (ATS 4), come individuato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 21/02/2024;

VISTI:

- l'articolo 30 della Legge 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere, in maniera coordinata, funzioni e servizi;
- la legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'articolo 8, comma 3, lettera a), richiede alle Regioni l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni sociali, prevedendo incentivi regionali che favoriscano le associazioni intercomunali;
- il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, approvato con la Legge Regionale 24.05.2006 n. 12, che trova la sua realizzazione nella rete dei servizi per promuovere e assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di bisogno;
- la stessa Legge Regionale n. 12/2006 sopra citata che rimanda al Piano Sociale Integrato Regionale (P.S.I.R) definendo gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, le priorità regionali di intervento, gli indirizzi per favorire l'adozione di criteri omogenei sul territorio regionale per l'accesso alle prestazioni sociali e le risorse regionali per il cofinanziamento delle attività;
- il Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la DCR n. 19 del 21 novembre 2023 che approva il Piano Sociosanitario 2023-2025;
- la DCR n. 7 del 21 febbraio 2024 che approva il Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026;

PREMESSO CHE:

- la Convenzione deve disciplinare in particolare:
 - a) la durata della gestione associata;
 - b) il modello organizzativo;
 - c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
 - d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle

- prestazioni, che saranno oggetto di dettaglio nei successivi Regolamenti;
- e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa;
 - f) i criteri di regolazione dei rapporti, anche finanziari, con il Comune capofila;
 - g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento della gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni;
- a livello nazionale, con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), sono stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) nell'ambito della non autosufficienza nonché negli altri ambiti del sociale, ad integrazione di quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (*valutazione multidimensionale e presa in carico integrata*) e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*rapporto assistenti sociali/utenti 1:5000*);
 - il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali 2024-2026, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 ed il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 hanno ulteriormente definito e declinato le modalità per garantire l'attuazione dei servizi e degli interventi individuati quali LEPS, nonché di altri primari servizi e interventi in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, ancorché non identificati quali LEPS;
 - ai sensi della richiamata normativa nazionale, i LEPS devono essere organizzati e realizzati a livello territoriale dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi e ai quali sono destinati i relativi finanziamenti di fonte nazionale, le risorse dei fondi europei e del PNRR;
 - con il Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 sono state approvate le Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), predisposte in attuazione dell'articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per il 2022);
 - altresì, le progettualità afferenti alla Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del relativo Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prevedono che i soggetti attuatori e destinatari dei finanziamenti siano gli ATS;
 - con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è stato istituito l'Assegno di Inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di politica attiva del lavoro, nell'ambito della quale i Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali Sociali, avviano i Patti per l'inclusione sociale costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni e per l'attivazione dei sostegni in esso previsti e che i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
 - in data 16 maggio 2024 rep. atti 59/CU è stata sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento

e Bolzano l'intesa sulle "Linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di Inclusione", le quali prevedono che "la Rete di intervento per l'attuazione di una misura integrata di attivazione sociale e lavorativa come l'Assegno di Inclusione si focalizza a livello di ATS";

- la sostanziale evoluzione normativa e programmatoria intervenuta nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie derivante dalle disposizioni sopra richiamate, ha rafforzato il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali attribuendo ad essi nuovi e importanti compiti e funzioni e individuandoli quale sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, in particolare per il raggiungimento dei LEPS;
- pertanto, in considerazione degli elementi sopra richiamati, risulta necessario addivenire ad una Convenzione istitutiva dell'Ambito Territoriale Sociale al fine di garantire in modo efficace, alla luce del nuovo contesto, la programmazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi sociali, la cui gestione in forma associata è prevista dalla normativa nazionale e regionale, nonché dei servizi e degli interventi attribuiti alla gestione associata dai Comuni su base volontaria;
- con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese, è stato approvato il testo della presente Convenzione e nominato il Comune capofila;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la legge 24 dicembre 2012 n. 243;

RAVVISATA la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire all'approvazione definitiva della Convenzione istitutiva dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese e di attribuire la delega della funzione di Ente capofila al Comune di Albenga;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione istituisce l'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese e disciplina, in base ai poteri e alle prerogative spettanti a Comuni associati ai sensi della normativa nazionale e regionale richiamata nelle premesse, della gestione associata delle funzioni, dei servizi, degli interventi e delle attività afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese.
2. Con la presente Convenzione i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese attribuiscono altresì la delega alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato al Comune di Albenga, che assume il ruolo di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.
3. La gestione associata dei servizi ha ad oggetto, la gestione associata delle funzioni e dei servizi, meglio specificati all'articolo 3, che garantiscono al cittadino i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, previsti dalla normativa nazionale in premessa

richiamati, quali, in particolare:

- il segretariato sociale;
- l'accesso unificato (PUA);
- il servizio sociale professionale;
- l'assistenza domiciliare;
- il pronto intervento sociale;
- gli interventi per la disabilità e la non autosufficienza;
- gli interventi per minori e famiglie;
- i servizi di contrasto alla povertà;
- le funzioni amministrative, finanziarie e gestionali.

Articolo 2

Principi e finalità

1. L'esercizio associato della gestione dei servizi sociali è:
 - a) orientato a garantire l'equità, la giustizia sociale, il rispetto e la soddisfazione dei diritti, la promozione di interventi che mirino alla riduzione delle disparità sociali e al riconoscimento a tutte le persone del diritto di accesso al sistema di protezione sociale;
 - b) volto a sostenere il benessere, il coinvolgimento attivo e l'inclusione della persona nel percorso per il superamento delle difficoltà e degli ostacoli, nonché a promuovere la sua autonomia e la sua capacità di autodeterminazione;
 - c) informato ai principi di sussidiarietà, anche tramite la promozione di reti con accordi di programma, protocolli di intesa e pratiche di amministrazione condivisa, per garantire una programmazione partecipata, la piena corresponsabilità tra gli attori e la gestione integrata di interventi e servizi;
 - d) fondato sulla solidarietà tra i Comuni al fine di garantire e potenziare gli interventi e i servizi dedicati alla comunità locale e di migliorarne la qualità e l'efficacia;
 - e) finalizzato ad assicurare la partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano.

2. L'esercizio associato della gestione dei servizi sociali persegue quali obiettivi specifici:
 - a) la pianificazione e la programmazione condivisa degli interventi e dei servizi, per garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e gli interventi in coerenza con le linee programmatiche nazionali e regionali, assicurando la partecipazione attiva delle realtà associative, degli Enti del Terzo Settore e delle parti sociali, anche attraverso l'utilizzo delle procedure di co-programmazione e di co-progettazione;
 - b) l'adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e la massima attenzione alle esigenze della popolazione, perseguendo il criterio della prossimità;
 - c) l'uniformità di indirizzi, criteri, ambiti di applicazione, modalità e procedure di erogazione, livelli di qualità dei servizi nel territorio dell'Ambito Sociale;
 - d) la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla gestione associata, per lo svolgimento di tutte le funzioni di programmazione, gestione, erogazione, monitoraggio e valutazione;
 - e) la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, al fine di garantire la qualità delle competenze nonché la stabilità, la continuità di funzionamento e l'adeguata strutturazione organizzativa nel tempo;

- f) il riconoscimento delle esperienze più significative e delle buone prassi sperimentate a livello di ogni singolo Comune quali patrimonio possibile da attuare nella gestione associata;
- g) la massima trasparenza verso i cittadini attraverso l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi nonché la chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- h) il funzionamento di un sistema informativo aggiornato che risponda alle esigenze locali, regionali e nazionali di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse e di verifica dei risultati, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione dei dati nelle piattaforme messe a disposizione dal livello nazionale e regionale.

Articolo 3

La gestione associata degli interventi e dei servizi sociali

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, esercitano in forma associata, mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, i servizi di seguito elencati nonché qualsiasi altro ulteriore progetto finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali:

AREA MINORI E FAMIGLIE

a. servizi ed interventi in favore dei minori.

Il servizio ricomprende tutte le attività ed interventi volti alla tutela dei minori e dello sviluppo delle capacità relazionali, in conformità alle programmazioni nazionali, regionali e locali. Tale gestione ricomprende:

- gestione di contributi economici su tutto il territorio dei comuni associati;
- gestione delle attività di assistenza educativa domiciliare;
- gestione dei servizi e degli interventi per l'affidamento temporaneo dei minori;
- gestione interventi di tutela sui minori;
- gestione interventi a seguito di allontanamento dei minori dal nucleo familiare;
- gestione incontri protetti;
- gestione servizio mediazioni familiari;

b. servizi ed interventi a favore delle famiglie

Il servizio ricomprende tutte le attività ed interventi volti a dare supporto ai nuclei familiari con condizioni di disagio economico o che presentino marginalità sociale.

Tale gestione ricomprende:

- gestione di progetti di supporto alla genitorialità;
- gestione di contributi a famiglie affidatarie;
- gestione di progetti per la prevenzione dell'allontanamento familiare;
- gestione di donne vittime di violenza;
- promozione dell'affidamento familiare e gestione di contributi a famiglie affidatarie;

AREA DISABILI E ANZIANI

a. servizi ed interventi di assistenza sociale per soggetti con disabilità

Il servizio ricomprende tutte le attività ed interventi volti alla tutela dei soggetti con disabilità per gli aspetti di assistenza sociale, socioeducativa ricompresi nella programmazione regionale e locale.

Tale gestione ricomprende:

- gestione contributi economici;
- gestione dei servizi di assistenza domiciliare;
- gestione del servizio semiresidenziale e residenziale (integrazione rette);
- gestione del servizio di trasporto sociale per disabili;
- gestione degli interventi di educativa scolastica per alunni con disabilità;
- gestione trasporto scolastico disabili;
- gestione trasporto disabili presso centri socioeducativi;
- gestione percorsi finalizzati all'inclusione sociale (ex borse lavoro) per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o intellettiva;
- progetti dopo di noi e vita indipendente o comunque denominati;
- contributi per la non autosufficienza e le gravissime disabilità;
- inserimento nei percorsi di autonomia abitativa;
- valutazione multidimensionale e progetto individualizzato (U.V.M.);
- qualsiasi altro progetto con finanziamento di Ambito, regionale, nazionale o comunitario ad oggetto tematiche connesse all'autonomia delle persone con disabilità;

b. servizi ed interventi di assistenza sociale per anziani

Il servizio ricomprende tutte le attività ed interventi volti alla tutela delle persone anziane per gli aspetti di assistenza sociale e di socializzazione ricompresi nella programmazione regionale e locale.

Tale gestione ricomprende:

- gestione contributi economici;
- gestione della assistenza domiciliare (S.A.D.);
- gestione del servizio semiresidenziale e residenziale (integrazione rette);
- dimissioni protette (M.A.C.);
- gestione erogazione pasti caldi a domicilio;
- gestione trasporti anziani;
- telesoccorso e teleassistenza;

AREA ADULTI E POVERTÀ

a. servizi ed interventi a favore di persone in disagio sociale ed economico

Il servizio ricomprende tutte le attività ed interventi volti a dare supporto a persone con condizioni di disagio economico o che presentino marginalità sociale.

Tale gestione ricomprende:

- gestione di contributi economici;
- gestione dei contributi di supporto alle locazioni (morosità incolpevole, contributi agli affitti);
- primo ricovero in strutture ricettive per senza tetto;
- servizi per la residenza fittizia;
- housing first;
- gestione di servizi di assistenza domiciliare;
- gestione di percorsi finalizzati all'inclusione sociale (ex borse lavoro);
- gestione emergenza abitativa;
- sostegno monetario al reddito (A.D.I.);
- interventi a favore di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

e vittime di reato;

AREA WELFARE DI COMUNITÀ

a. servizio di pronto intervento sociale

Il servizio è trasversale alle varie aree e agisce con personale qualificato (assistenti sociali) in condizione di emergenza.

Tale gestione ricomprende:

- pronto intervento per collocamento di minori in struttura;
- pronto intervento per persone senza fissa dimora;
- pronto intervento per anziani e adulti in stato di fragilità;

b. rete territoriale con gli enti del terzo settore

Il servizio ricomprende tutte le attività di mappatura degli enti del terzo settore presenti sul territorio dell'ambito e collaborazioni con essi.

Tale gestione comprende:

- mappatura degli E.T.S. operanti sul territorio e ambito in cui operano;
- co-progettazione e co-programmazione con gli E.T.S. per rispondere ai bisogni emergenti;
- Incontri cadenzati e strutturati per il feedback dei progetti in essere;
- collaborazione per la realizzazione dei progetti regionali quali "Maggiordomo di quartiere" e "Custodi Sociali" o comunque denominati;

c. politiche di integrazione e inclusione sociale per cittadini stranieri

Il servizio ricomprende tutte le misure volte al supporto di cittadini stranieri residenti sul territorio dell'ambito.

Tale gestione ricomprende:

- progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione Immigrazione (FAMI) per garantire supporto legale e mediazione linguistico-culturale;
- predisposizione di strategie per l'inclusione di giovani di origine straniera per prevenire la marginalità sociale e comportamenti devianti;
- rapporti con gli Istituti Scolastici (C.P.I.A.) e enti del terzo settore per corsi di lingua italiana;
- servizi di mediazione linguistica e culturale.

2. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese, tramite la gestione in forma associata inoltre:

- a) esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso lo strumento fondamentale del Piano di Zona e di altri atti pianificatori coerenti con gli atti di programmazione nazionali e regionali;
- b) svolgono attività di supporto professionale per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento e della vigilanza di strutture che svolgono attività socioassistenziali, socio educative e sociosanitarie, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2006 e della Legge Regionale n. 9/2017 e alle relative disposizioni attuative;
- c) svolgono le attività di raccordo e di integrazione tra i servizi sociali territoriali e gli altri enti e organismi competenti per le politiche per la salute, per il lavoro, per la casa, per la formazione e l'istruzione e per la giustizia, anche con l'apporto del Terzo Settore;
- d) svolgono attività di presa in carico dell'utenza attraverso il segretariato sociale

- e i punti unici di accesso;
- e) svolgono attività per la supervisione del personale sociale operante nell'ambito;
 - f) gestiscono i servizi ed interventi la cui gestione in forma associata è prevista in via obbligatoria sulla base di normative nazionali e regionali;
 - g) gestiscono servizi ed interventi, delegati alla gestione associata dai Comuni su base volontaria e integrativi delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - h) svolgono altresì tutti gli interventi e servizi che potranno essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale.
3. La previsione di ulteriori servizi e la modifica dei servizi elencati al precedente comma 1 è oggetto di deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, sulla base di una relazione tecnica ed economica predisposta dal Direttore Sociale dell'ATS, di cui all'articolo 8, che evidenzia l'eventuale fabbisogno del personale e le figure professionali da inserire e necessarie alla gestione dei nuovi servizi e interventi, nonché le risorse strumentali e le fonti di finanziamento che ne assicurano la copertura finanziaria. La deliberazione è comunicata a tutti i Comuni associati.

Articolo 4

La Conferenza dei Sindaci di Ambito

- 1. La Conferenza dei Sindaci di Ambito Territoriale Sociale, (di seguito "Conferenza dei Sindaci"), è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali.
- 2. La Conferenza dei Sindaci ha funzioni di alta amministrazione, programmazione indirizzo, regolazione e verifica del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti del Comune capofila, ferma restando la disponibilità finanziaria.
- 3. La Conferenza dei Sindaci svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) elabora ed approva le linee di programmazione e progettazione annuale e pluriennale del sistema locale di interventi dei servizi sociali e approva il Piano di Zona;
 - b) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo sociale regionale secondo i criteri definiti dal Piano Sociale Integrato Regionale;
 - c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni nel rispetto delle unità minime previste dal Piano Sociale Integrato Regionale;
 - d) monitora e verifica l'attività dell'ATS e il rispetto di quanto definito nel Piano di Zona;
 - e) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
 - f) approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi;
 - g) approva, con delibera vincolante le tariffe dei servizi;
 - h) stabilisce a quali servizi si applica la compartecipazione dell'utenza e ne

- stabilisce la misura;
- i) approva annualmente, secondo le scadenze definite dalla normativa vigente, il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale della gestione associata dell'ATS contenente la programmazione della spesa su base triennale e le successive variazioni, che è altresì trasmesso ai Comuni per la predisposizione dei bilanci preventivi;
 - j) approva annualmente, secondo le scadenze definite dalla normativa vigente, il rendiconto della gestione del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni dell'esercizio precedente;
 - k) approva, sentita la Regione, le proposte di modifica, di integrazione o di abrogazione di norme della presente Convenzione;
 - l) delibera su proposta dei singoli Comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata.
4. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono corredate dal parere di regolarità del Direttore Sociale.
 5. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono pubblicate nell'albo pretorio e nella sezione del sito internet istituzionale dedicato all'Amministrazione trasparente dei Comuni dell'Ambito.
 6. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato da un regolamento interno.
 7. La convocazione della Conferenza dei Sindaci deve essere trasmessa ai Comuni almeno **5** giorni lavorativi antecedenti la data della seduta e deve comprendere tutti gli atti e documenti utili e le proposte di deliberazioni. In caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno ventiquattro ore prima.
 8. È facoltà della Conferenza dei Sindaci di istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche composti dagli Amministratori dei Comuni.

Articolo 5

Compiti del Comune Capofila

1. L'Ambito Territoriale Sociale rappresenta la dimensione organizzativa necessaria per la programmazione, il coordinamento e l'attuazione degli interventi e dei servizi che realizzano le politiche sociali nella loro complessità.
2. Il Comune di Albenga è individuato quale Comune capofila dell'ATS e ad esso compete l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, conformemente a quanto previsto nella presente Convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Il Comune capofila, in particolare:
 - a) garantisce il funzionamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni secondo il modello organizzativo di cui all'articolo 7;
 - b) mette a disposizione dell'attività convenzionata le proprie strutture

- organizzative per gli adempimenti inerenti alla dotazione organica, per la gestione del bilancio e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività di cui all'articolo 3 della presente Convenzione;
- c) mette a disposizione i locali per l'Ufficio di Piano;
 - d) assicura e garantisce in via prioritaria le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Ambito;
 - e) assume tutti gli adempimenti di carattere giuridico ed economico inerenti alla dotazione organica e i rapporti contrattuali con i terzi;
 - f) assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre amministrazioni e in giudizio;
 - g) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e, recependone gli indirizzi, li trasmette entro **15** giorni successivi ai Comuni;
 - h) istituisce gli uffici dell'Ambito Territoriale Sociale nel contesto del proprio organigramma quale servizio autonomo.
4. Il Comune capofila, per il tramite del Direttore Sociale dell'ATS e dell'Ufficio di Piano:
- a) assume la gestione dei servizi, interventi, funzioni e attività stabiliti all'articolo 3 della presente Convenzione e provvede ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi, contrattuali e finanziari;
 - b) fornisce il supporto tecnico e strumentale al fine di garantire il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
 - c) fornisce, almeno **semestralmente**, alla Conferenza dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
 - d) garantisce l'esecuzione di quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 6

Obblighi dei Comuni associati

1. I Comuni associati si impegnano a:
- a) trasferire al Comune capofila i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente Convenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione;
 - b) assegnare all'Ambito Territoriale Sociale il personale tecnico - assistenti sociali, educatori, psicologi, OSS - e/o amministrativo preposto alle funzioni dei servizi sociali mediante gli strumenti della mobilità, del comando/distacco o dell'assegnazione temporanea di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni;
 - c) mettere a disposizione dell'ATS, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, locali di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a tali sedi;
 - d) svolgere ogni altra funzione di propria competenza per garantire la piena realizzazione delle attività in delega.
2. Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento al Comune capofila dei fondi

necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi (salvo giustificato motivo), oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, o a comportamenti omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni, potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.

Articolo 7

L'assetto organizzativo dell'ATS

1. L'organizzazione dell'ATS garantisce:
 - a) l'uniformità dei livelli di offerta e l'omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato e degli standard stabiliti dalla Regione;
 - b) l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato su tutto il territorio di competenza;
 - c) la prossimità alle persone ed ai loro bisogni;
 - d) risorse professionali adeguate allo svolgimento delle funzioni del sistema integrato.
2. L'Ambito Territoriale Sociale è organizzato secondo quanto previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026 ed è costituito da:
 - a) una dotazione organica adeguata allo svolgimento delle funzioni professionali ed amministrativo-contabili per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e per la sostenibilità della sua capacità gestionale ed amministrativa, secondo gli standard stabiliti dallo Stato e dalla Regione;
 - b) un'articolazione funzionale per aree di intervento relative almeno alle seguenti tematiche: Minori e Famiglie, Anziani e Disabilità, Adulti e Povertà, Welfare di Comunità ed amministrativo-contabile, fatta salva l'identificazione di ulteriori settori di intervento;
 - c) un'articolazione per Ufficio di Piano, di cui all'art. 9, e Uffici di Zona, di cui all'art. 10, che garantiscano al cittadino la presenza di equipe multi-tematiche e multiprofessionali.
3. Le modifiche al modello organizzativo sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8

Il Direttore Sociale dell'ATS

1. L'Ambito Territoriale Sociale individua il Direttore Sociale tramite procedura ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, a carico del Comune capofila.
2. Il Direttore Sociale dell'ATS svolge una funzione dirigenziale e ad esso competono il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, la programmazione e il management dei servizi sociali del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nonché la gestione del personale assegnato all'Ambito.
3. I requisiti di accesso alla posizione di Direttore Sociale sono:
 - requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla dirigenza pubblica;

- laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509, o Laurea Specialistica ai sensi del medesimo decreto, o Magistrale, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004, n.270, conseguita presso un'Università statale della Repubblica italiana o presso un'Università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
 - iscrizione alla Sezione A dell'Albo Regionale degli Assistenti Sociali o, in alternativa, aver maturato un'esperienza almeno quinquennale come dirigente dei servizi sociali.
4. Nell'ambito delle proprie funzioni il Direttore Sociale assicura in particolare:
- a) il supporto alla pianificazione e alla progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
 - b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza;
 - c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
 - d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso;
 - e) il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci, attraverso l'Ufficio di Piano;
 - f) tutti i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000, in quanto compatibile.
5. Al Direttore Sociale in particolare compete la definizione del fabbisogno del personale e la gestione del personale assegnato al Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni, ivi compresa l'individuazione dei coordinatori delle articolazioni organizzative per area, con le modalità previste dalla normativa vigente, tra il personale interno alla dotazione organica complessiva dell'ATS o tra personale esterno.
6. Il Direttore Sociale svolge in via prevalente l'incarico di direzione del personale assegnato all'ATS e di direzione delle attività dell'Ambito e può essere destinato, a funzioni di direzione relative a Servizi non delegati, in maniera parziale e comunque nella misura non superiore al 15% del suo tempo/lavoro ed in via sperimentale per un anno, con rinnovo tacito, salva diversa valutazione in sede di Conferenza dei Sindaci.

Articolo 9

Il Coordinatore di Area tematica

1. Il Coordinatore di Area tematica è un assistente sociale incaricato di elevata qualificazione, con funzioni di programmazione e coordinamento dei servizi sociali decentrati di competenza ed è componente dell'Ufficio di Piano, in staff al Direttore Sociale, per la gestione delle politiche sociali territoriali dell'area tecnica di competenza.
2. Il requisito di accesso alla posizione di Coordinatore di Area tematica è l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo Regionale degli Assistenti Sociali con almeno tre anni di

esperienza professionale nel ruolo di assistente sociale, alle dipendenze di Enti pubblici, in qualità di funzionario.

Articolo 10 **Ufficio di Piano**

1. L'Ufficio di Piano costituisce la struttura tecnica di supporto alla Conferenza dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e regolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e rappresenta l'organismo tecnico ed esecutivo del Piano di Zona. La direzione è affidata al Direttore Sociale dell'Ambito, di cui all'articolo 8 della presente Convenzione.
2. L'Ufficio di Piano, come previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024 – 2026 di Regione Liguria, è collocato presso la sede del Comune di Albenga, in quanto Comune capofila, si compone del Direttore Sociale, di **almeno 4** Coordinatori di Area tematica, di un funzionario amministrativo e di un funzionario finanziario.
3. L'Ufficio di Piano è deputato alle seguenti funzioni:
 - a) elabora proposte e atti necessari alla realizzazione degli obiettivi di Piano;
 - b) mantiene rapporti operativi con i soggetti pubblici e privati, attivi nella realizzazione del Piano di Zona;
 - c) garantisce il rapporto con gli uffici regionali per lo sviluppo coordinato delle Politiche sociali declinate secondo le aree tematiche definite dal Piano Sociale Integrato Regionale;
 - d) attiva le reti territoriali in relazione agli obiettivi e alle priorità della pianificazione;
 - e) realizza l'integrazione delle politiche sociali con quelle sociosanitarie, educative, dell'istruzione, casa e formazione e lavoro;
 - f) cura l'analisi, la rilevazione e la gestione sistematica dei dati relativi al sistema della domanda e dell'offerta sociale e assolve ai debiti informativi;
 - g) compie l'analisi dei flussi di finanziamento e della spesa complessiva del settore sociale;
 - h) elabora report quali-quantitativi e sperimenta indicatori e standard di valutazione, rispetto all'efficacia e all'efficienza dei progetti e degli interventi;
 - i) garantisce il supporto tecnico per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte assunte dalla Conferenza dei Sindaci, Organo politico territoriale.

Articolo 11 **Ufficio di Zona**

1. L'Ufficio di Zona, come previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024 – 2026, mantiene le funzioni proprie del servizio sociale di base e viene collocato presso sedi territoriali in posizione tale da garantire la prossimità al cittadino.
2. Presso l'Ufficio di Zona opera l'equipe multiprofessionale composta da: assistenti sociali afferenti a diverse aree tematiche, educatore, psicologo e mediatore di rete e di comunità, operatori sociosanitari/assistenti domiciliari.
3. Le sedi degli Uffici di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale 4 sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci di ATS.

Articolo 12
La dotazione organica dell'ATS

1. Il Comune capofila delibera, secondo gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci in merito alla composizione e funzione del personale dell'Ambito, nel rispetto dei LEPS, degli standard di servizio e delle figure professionali previste dalla normativa, degli atti di programmazione nazionali e regionali e in coerenza con la propria programmazione in materia di fabbisogno del personale.
2. Il personale dell'ATS è assegnato esclusivamente, fatto salvo quanto espresso all'art. 8, comma 6, sul ruolo del Direttore Sociale, allo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, e non può essere destinato, neanche in modo parziale, a funzioni e/o attività e/o servizi non delegati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 della presente Convenzione e fatti salvi specifici accordi all'uopo regolamentati.
3. In caso di attribuzione alla gestione associata di ulteriori servizi e interventi che comportino effetti sul Personale del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, della presente Convenzione.
4. Al personale dell'ATS sono garantite formazione e supervisione secondo quanto previsto dai LEPS e si applicano le disposizioni e i regolamenti in vigore presso il Comune capofila, nonché quanto disposto dai relativi Contratti collettivi.
5. Il personale assegnato all'ATS presta servizio presso le sedi individuate per l'Ufficio di Piano e/o per gli Uffici di Zona.
6. Il personale preposto all'erogazione di misure sociosanitarie, sulla base di protocolli e accordi specifici con l'Azienda Sanitaria, può svolgere la propria attività professionale anche nelle sedi messe a disposizione dal Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento al Punto Unico di Accesso, alle Case di Comunità e alle sedi in cui operano le Unità di Valutazione Multidimensionale, fatte salve le garanzie di cui al comma 3.

Articolo 13
Accesso ai Servizi Sociali

1. L'ATS garantisce la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per i cittadini dei Comuni associati e assicura l'accesso ai servizi sociali attraverso un'informazione adeguata sul loro funzionamento e organizzazione, anche mediante pubblicazioni sui siti istituzionali.
2. L'accesso è garantito a tutte le persone residenti presso i Comuni dell'ATS e l'ammissione a fruire delle prestazioni avviene attraverso la decodifica del bisogno espresso e, ove previsto, a seguito della valutazione multiprofessionale con la conseguente presa in carico della persona.
3. Il servizio è garantito anche a soggetti non residenti che siano presenti sul territorio

dell'Ambito ed in stato di necessità di assistenza sociale e limitatamente ai bisogni indifferibili ed urgenti di pronto intervento sociale.

4. L'ATS si raccorda con i servizi sanitari per attivare le risposte integrate e personalizzate necessarie a soddisfare i bisogni sociosanitari individuati.
5. Per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano i criteri stabiliti da un regolamento generale e da regolamenti specifici, che stabiliscano in particolare:
 - a) le modalità e i tempi di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni;
 - b) i servizi, gli interventi e le prestazioni con cui sono garantite risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini;
 - c) le modalità di presa in carico delle persone e delle famiglie e di condivisione delle responsabilità del progetto individuale e di cura;
 - d) le modalità di integrazione tra i diversi interventi;
 - e) le modalità di erogazione delle prestazioni;
 - f) le regole per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.
6. La compartecipazione al costo dei servizi, fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si basa sui seguenti principi:
 - a) applicazione di eventuali ulteriori criteri di selettività oltre all'ISEE in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario;
 - b) gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare;
 - c) individuazione di soglie uniformi di valore ISEE e di altri specifici requisiti per l'esonero dalla compartecipazione al costo dei servizi.

Articolo 14 **Il Piano di Zona**

1. I Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale per rispondere ai bisogni sociali della comunità, promuovendo l'inclusione sociale, il benessere, la qualità della vita delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili, tenuto conto del complesso delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, provvedono a definire il Piano di Zona.
2. Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione, programmazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali dell'Ambito, definisce:
 - a) obiettivi strategici, priorità di intervento e strumenti per la realizzazione,
 - b) modalità organizzative dei servizi,
 - c) modalità per l'integrazione con i servizi sanitari, per la casa, per la formazione e per il lavoro;
 - d) le modalità di rapporti con le reti territoriali del terzo settore e del volontariato.
3. Viene redatto dall'Ufficio di Piano secondo le indicazioni della Conferenza dei sindaci di Ambito che lo esamina e lo approva.
4. Il Piano viene redatto secondo la modalità della co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e tiene conto dei bisogni rilevati del territorio.

5. Ha durata pari a quella della presente Convenzione e prevede aggiornamenti annuali che seguono il ciclo della programmazione dell'Ambito.

Articolo 15

Fonti di finanziamento e riparto delle spese

1. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ambito Territoriale Sociale di cui il Comune capofila è destinatario diretto, sono costituite da:
 - a) finanziamenti dell'Unione Europea;
 - b) finanziamenti statali;
 - c) finanziamenti regionali;
 - d) compartecipazione dei Comuni associati;
 - e) compartecipazione dell'utenza ai servizi/interventi;
 - f) altre entrate da soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali e a garantire il raggiungimento dei LEPS stabiliti a livello nazionale, regionale e locale.
3. Le spese per la gestione del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ricomprendono tutte le spese di funzionamento dell'Ambito (spese di gestione contabile, spese gestione personale etc..) del Comune capofila e definite in apposita rendicontazione sottoposta, annualmente, alla approvazione della Conferenza dei Sindaci.
4. Ogni Comune associato concorre e compartecipa alle spese del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di Ambito, trasferendo al Comune capofila le risorse necessarie.
5. Il Comune capofila iscrive nel proprio bilancio tutte le entrate e le risorse a disposizione per la gestione dell'ATS, nonché le spese necessarie per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali.
6. I Comuni associati iscrivono nel proprio bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari previsti nella presente Convenzione, i fondi necessari all'organizzazione e alla gestione dell'ATS ai fini del tempestivo trasferimento delle quote a proprio carico all'Ente capofila.
7. Le quote annuali a carico dei singoli Comuni verranno corrisposte in **3** tranches: **40%** entro il mese di **maggio**, **40%** entro il mese di **settembre** e **20%** a saldo a seguito della presentazione del consuntivo.
8. I Comuni già associati agli ex ATS, ivi compreso il Comune di Laigueglia, si impegnano, per tutta la durata della presente convenzione, a trasferire a titolo di compartecipazione alle spese del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di Ambito, la quota pro capite deliberata per l'anno 2025 dall'ex ATS di appartenenza a titolo di quota ordinaria al netto di eventuali contribuzioni *una tantum*.
9. I Comuni di Albenga, Alassio, Andora, Ceriale, Testico e Stellanello si impegnano a

trasferire a titolo di compartecipazione alle spese del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di Ambito, per tutta la durata della presente convenzione e comunque fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui al successivo art. 18, comma 1, la spesa sostenuta nel 2025 per i servizi sociali oggetto di convenzionamento.

10. Nei regolamenti attuativi la quota di compartecipazione alle spese di cui ai precedenti commi 8 e 9 potrà essere rideterminata proporzionalmente, per ciascun Comune, in funzione del raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

Articolo 16

Piano finanziario e rendiconto di gestione

1. Il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale è costituito dal bilancio di previsione della gestione associata e da una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sulle relative spese e sulle risorse umane da impiegare.
2. Il piano costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e trova corrispondenza nei documenti fondamentali dell'Ente Locale capofila, inclusi i documenti di programmazione.
3. Il rendiconto della gestione dell'Ambito Territoriale Sociale è costituito da un documento pubblico economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Articolo 17

Informazione ai Consigli Comunali

1. La Conferenza dei Sindaci garantisce l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.
2. Il Direttore Sociale dell'ATS coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di Piano, redige una Relazione per la Conferenza dei Sindaci sull'andamento della gestione della funzione con riferimento all'anno precedente. La relazione contiene dati quantitativi, qualitativi e amministrativo/contabili e viene trasmessa ai Comuni e pubblicata sui siti Internet istituzionali. È illustrata su richiesta nelle sedute dei Consigli Comunali.

Articolo 18

Adozione di Regolamenti

1. La Conferenza dei Sindaci di Ambito approva lo schema dei regolamenti attuativi e le loro modifiche.
2. Entro **45** giorni dall'approvazione del regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci lo stesso viene trasmesso ai Comuni associati per la sua approvazione in

Consiglio.

3. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti in vigore nei Comuni ex ATS.

Articolo 19

Modifiche

Le modifiche alla presente Convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e sottoposte ai Comuni associati e al Comune capofila per l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale dello stesso testo da parte di tutti i Consigli.

Articolo 20

Recesso

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione, limitatamente alle attività non attinenti a interventi e servizi sociali ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente della Conferenza dei Sindaci e al Comune capofila. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno **3** mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di attività, interventi e servizi di cui al comma 1 e qualora il Comune capofila, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale al Comune capofila prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati. Oltre a ciò, al Comune che recede verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri ricadenti sulla gestione oggetto di revoca.

Articolo 21

Disposizioni in materia dei dati personali

1. I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal fine, ciascun Comune si impegna a sottoscrivere apposito accordo di contitolarità, nel testo approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro **30** giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Nello svolgimento dei compiti indicati agli articoli 2 e seguenti della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del predetto Regolamento UE n. 679/2016. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6, comma 1, lettere c) ed e), dello stesso Regolamento UE n. 679/2016 nonché dagli artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
3. I Comuni si impegnano a consentire al personale del Sistema integrato degli

interventi e dei servizi sociali dei Comuni l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile. I dati personali e particolari potranno essere trattati esclusivamente per l'adempimento delle attività della presente Convenzione come meglio riportato nell'accordo di contitolarità.

Articolo 22

Sicurezza sul lavoro

Agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro **si rimanda alla normativa vigente in materia**, fermo restando la titolarità della responsabilità dei Comuni deleganti per quanto riguarda l'adeguamento di locali, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale dell'ATS per i servizi delegati.

Articolo 23

Clausola compromissoria

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione della Conferenza dei Sindaci che decide a maggioranza assoluta dei membri. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà competente il Tribunale di Savona.

Articolo 24

Durata

La presente convenzione avrà inizio a decorrere dal 1° luglio 2026. La durata è biennale.

Articolo 25

Registrazione

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra la Conferenza dei Sindaci e l'Ente capofila, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Articolo 27

Regime transitorio

1. Sino all'approvazione del regolamento interno di funzionamento della Conferenza dei Sindaci d'Ambito trova applicazione il vigente regolamento di funzionamento del Distretto.
2. Fino all'adozione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 18 continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti in vigore nei Comuni ex ATS.

3. Con riferimento all'ex ambito territoriale sociale n. 18, il Comune di Albenga in qualità di capofila dell'ATS 4 Albenganese subentra nella gestione integrale del sistema integrato dei servizi sociali comunali a far data dal 1° luglio 2026.
4. I rapporti contrattuali per appalti e forniture relativi ai servizi oggetto della presente Convenzione in capo ai Comuni e non scaduti alla data di entrata in vigore della medesima, unitamente alle relative risorse a copertura di spesa e fino alla loro scadenza, potranno, qualora muniti di apposita clausola che ne preveda il trasferimento, essere ceduti all'Ambito che ne subentrerà nella gestione.
5. Alla scadenza dei suddetti contratti i Comuni aderenti potranno, fino alla data concordata in sede di Conferenza dei Sindaci, prevista per l'affidamento dei servizi gestiti in forma associata a seguito di espletamento delle relative procedure di gara da parte dell'ATS, individuare forme gestionali transitorie al fine di non creare interruzioni nell'erogazione dei servizi. In caso, in sede di redazione degli atti di gara per la gestione associata dei servizi, vi siano contratti attivi ancora in vigore, l'Ambito procederà a bandire procedura ad evidenza pubblica tenendo conto del tempo residuo delle procedure dei Comuni con contratti attivi e computando quindi, ai fini delle procedure in questione e della determinazione delle quote di compartecipazione, esclusivamente i mesi relativi alla gestione associata.
6. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione troveranno graduale applicazione in considerazione di eventuali determinazioni da parte della Regione inerenti, in particolare, ad aspetti economici correlati alla gestione complessiva del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali e della necessità di stabilire forme di compartecipazione ai costi dei servizi in grado di preservare gli equilibri economico – finanziari dei Comuni associati.
7. La dotazione organica dell'Ambito sarà stabilita, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale, dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto dei limiti di spesa del personale complessivi dei Comuni dell'Ambito.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di

Per il Comune di